SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. **1.**

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione . . . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi . . . . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003. (Ordinanza n. 3292) . . . . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in relazione ad alcune emergenze in atto nella regione Campania. (Ordinanza n. 3293) . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 maggio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, quinta e sesta tranche Pag. 9

DECRETO 23 maggio 2003.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 e scadenza 22 dicembre 2003 . . . . . . Pag. 11

Ministero delle attività produttive

DECRETO 30 maggio 2003.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . . . . Pag. 11

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 29 maggio 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università di Genova per l'anno accademico 2003-2004 . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 14 maggio 2003.

Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità SOA/379. (Determinazione n. 11/2003) . . . . Pag. 15

DETERMINAZIONE 21 maggio 2003.

Chiarimenti alle SOA in materia di cessione di ramo d'azienda tra SOA. (Determinazione n. 12/2003). . . . . Pag. 18

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 7 maggio 2003.

Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001. (Deliberazione n. 160/03/CONS) . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 28

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 28

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile della estinzione della Parrocchia di S. Maria della Neve, in Reggio Calabria . . . . Pag. 28

Riconoscimento civile della estinzione della Parrocchia dei SS. Biagio e Donato, in Montalcino . . . . Pag. 28

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Ferrandina . . . . Pag. 28

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo e Dottore della Chiesa, in Trenta . . . . Pag. 28

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Trasfigurazione del Signore, in San Giovanni Rotondo. Pag. 28

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento S. Maria del Buon Consiglio, in Genazzano . . . . . . Pag. 28

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico avventista Fides, in Roma. . . . . Pag. 28

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Preci. . . . . Pag. 28

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Pietro Apostolo e Leonardo, in Norcia. . . . . Pag. 28

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Marco Evangelista, in Cascia . . . . Pag. 28

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 10 giugno 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 29

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aminospare» . . . . Pag. 29

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Osteocur» . . . . Pag. 29

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pnu-imune* 23». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen Fortius» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen Fortius Pronto» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neotrimicina» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vettrimicina» . . . . Pag. 30

Comunicazione relativa allo studio osservazionale Antares. Pag. 31

Regione autonoma della Sardegna: Autorizzazione alla società «Acque Minerali Monte Spada A.M.S. S.r.l.» all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Mitica», in Donnortei - Fonni . . . . Pag. 31

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. **1.**

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

1ª Deliberazione

Camera dei deputati (atto n. 1583):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (PRESTIGIACOMO) e dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali (BOSSI) il 18 settembre 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 settembre 2001.

Esaminato dalla I commissione il 6, 8, 13 e 28 novembre 2001; 23, 30 e 31 gennaio 2002; 6 febbraio 2002.

Relazione presentata il 27 febbraio 2002 (atto n. 1583/A - relatore on. Montecchi).

Esaminato in aula il 1º e 6 marzo 2002 ed approvato il 7 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1213):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 marzo 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 marzo 2002; 3, 10 e 16 aprile 2002; 8 maggio 2002.

Esaminato in aula il 28 maggio 2002 e approvato il 29 maggio 2002.

2ª Deliberazione

Camera dei deputati (atto n. 1583-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 maggio 2002.

Esaminato dalla I commissione il 12 e 13 giugno 2002.

Relazione presentata il 24 giugno 2002 (atto n. 1583/C - relatore on. Montecchi).

Esaminato in aula il 1º luglio 2002 ed approvato il 3 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1213-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 luglio 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 settembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51. — Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».

03G0143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *f)*, punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato;

Visti gli indirizzi operativi del 23 maggio 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a prevenire e fronteggiare il rischio incendi boschivi;

Vista la direttiva, con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha fissato per l'11 giugno 2003 la formale apertura della campagna estiva antincendi boschivi 2003;

Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad essi limitrofe;

Considerato che la particolare elevata consistenza di dette biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento della temperatura determina un notevole aumento del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio nazionale;

Ravvisata, quindi, l'assoluta necessità di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacità operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonché di implementare la disponibilità dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;

Considerato che la situazione di rischio sopra descritta non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di pericolo può realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

Ravvisata la ricorrenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07136

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003. (Ordinanza n. 3292).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena;

Considerato che l'evento sismico ha reso totalmente o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati;

Visto il rapporto preliminare dei danni trasmesso dalla regione Emilia-Romagna con l'indicazione dei comuni coinvolti dall'evento sismico;

Ravvisata la necessitá di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

D'intesa con la regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza concerne i comuni di S. Sofia, Bagno di Romagna - Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S. Casciano.

2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato e provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, al compimento delle attività connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private ed ai successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico

dei medesimi edifici danneggiati dal sisma iniziato il 26 gennaio 2003, nonché a porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti favorendo il ritorno alle normali condizioni di vita.

Art. 2.

1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, il commissario delegato predispone un piano recante l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 26 gennaio 2003. Nel piano dovranno essere specificati gli enti attuatori, i titolari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato del progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera.

2. Il commissario delegato può ricomprendere nel piano di cui al comma 1 anche gli interventi urgenti ed indifferibili già eseguiti o in corso di esecuzione al momento dell'approvazione del piano stesso.

3. Agli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma può essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

Art. 3.

1. Il commissario delegato provvede al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo, nonché provvede ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autoritá per la durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e comunque nel limite di € 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00.

2. Il commissario delegato altresì provvede, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attività produttive, secondo un ordine di priorità preventivamente determinato nel piano di cui all'art. 2 e con le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14,16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-*septies*.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente

ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 6.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dal datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile nel limite massimo di 4,5 milioni di euro. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Per la finalità di cui alla presente ordinanza la regione Emilia-Romagna, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui al comma 1, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 14 settembre 2000.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07135

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in relazione ad alcune emergenze in atto nella regione Campania. (Ordinanza n. 3293).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio della provincia di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001, è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con particolare riferimento al territorio di Napoli, è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 marzo 1996, n. 2425, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 febbraio 1997, n. 2509, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 luglio 1998, n. 2808, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 dicembre 1999, n. 3031, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile dell'11 luglio 2001, n. 3142, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 settembre 2001, n. 3147, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 12 novembre 2001, n. 3158, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2001;

Considerato che le emergenze di cui ai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono tuttora in corso, e si rende quindi necessario disporre ulteriori misure urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopracitate, adottate per fronteggiare situazioni emergenziali che interessano la regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, e ciò al fine di favorire un rapido rientro nell'ordinario;

Vista la nota del sindaco di Napoli in data 11 febbraio 2003;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di agevolare il completamento delle attività ancora in corso di esecuzione, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, si avvale di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato.

2. Al soggetto attuatore è riconosciuto un compenso commisurato all'indennità prevista per l'incarico di assessore comunale.

3. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2509/1997 è soppresso.

4. Il commissario delegato si avvale, altresì, del comitato tecnico istituito dall'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 2509/1997, incrementato da due unità, nonché della collaborazione di strutture universitarie od enti pubblici di ricerca.

5. Il commissario delegato è altresì autorizzato a prorogare, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i contratti a tempo determinato ancora in vigore alla data di adozione del presente provvedimento.

Art. 2.

1. Il personale del comune di Napoli e degli altri enti pubblici in posizione di comando, anche a tempo parziale, presso la struttura commissariale del sindaco di Napoli - commissario delegato, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, così come previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2425/1996.

Art. 3.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 1, il sindaco di Napoli - commissario delegato provvede a valere sulle disponibilità residue dei fondi di cui all'art. 15, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, dell'ordinanza n. 2948/1999, sugli ulteriori finanziamenti eventualmente disposti per il prosieguo delle attività affidate al Commissario delegato, nonché mediante l'inserimento di un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se già approvati e finanziati della stazione appaltante.

2. Il sindaco di Napoli - commissario delegato, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in materia di tutela di acque superficiali e dissesto idrogeologico del sottosuolo, continua ad avvalersi delle deroghe già previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 2509/1997, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948/1999, ed è altresì autorizzato a derogare alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, strettamente collegate all'applicazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 terzo comma, 32, 34 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Al fine del superamento della situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, citato

in premessa, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, ai fini del compimento dell'attività istruttoria necessaria alla realizzazione del progetto pilota per la valutazione della vulnerabilità del tessuto urbano della città di Napoli, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3142/2001, si avvale dei servizi tecnici comunali, che opereranno in stretta sinergia con il comando provinciale dei Vigili del fuoco. A tal fine il commissario delegato provvede a mettere a disposizione dei servizi tecnici comunali per il periodo strettamente necessario al compimento dell'attività istruttoria di cui sopra, un immobile di proprietà del comune di Napoli, o, in alternativa, altro immobile idoneo, da reperire sul mercato, il cui onere locativo è posto a carico dei fondi a disposizione del comune di Napoli.

2. Alle esigenze occorrenti per l'espletamento degli adempimenti previsti al comma 1, si provvede sia mediante l'utilizzo dello stanziamento disposto per detto progetto e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3142/2001, in misura non superiore al 20%, sia mediante il ricorso a finanziamenti comunali, regionali ed europei.

3. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate allo scopo dallo Stato o dalla regione Campania, è autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilità statica dei fabbricati danneggiati.

Art. 5.

1. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3158/2001, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre 2001, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, decorre dalla presa d'atto del programma degli interventi adottato con ordinanza n. 52/2002 dal sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3158/2001, ed approvato con ordinanza commissariale n. 21 del 4 giugno 2002, e successive rimodulazioni, dal Presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi del medesimo art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3158/2001.

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, le parole «non oltre il 31 dicembre 2002» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2003».

3. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3158/2001, dopo le parole «in relazione al danno subito» è aggiunto il seguente periodo: «dall'intero edificio».

4. Il sindaco di Napoli - commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, fino ad un massimo di € 20.000,00, a favore dei nuclei familiari sistemati in alloggi di emergenza a seguito degli eventi di cui al comma 1, che provvedano autonomamente alla propria sistemazione e rinuncino espressamente ed in modo definitivo all'alloggio messo a disposizione dal Commissario delegato.

5. Il sindaco di Napoli - commissario delegato in presenza di risorse successivamente stanziate e finalizzate allo scopo, dallo Stato o dalla regione Campania, è autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto per consentire il ripristino dell'agibilità statica dei fabbricati danneggiati dagli eventi di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse finanziarie nella disponibilità del commissario delegato sindaco di Napoli.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali determinatesi rispettivamente a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 14 e 15 settembre 2001, ed al crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio del Ministri del 2 agosto e 20 dicembre 2002, citati in premessa, il Presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli - commissari delegati, predispongono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari medesimi comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 37.755 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile e 9 maggio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2003 viene così modificato:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante al l'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può

avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.».

Art. 3.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 10 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 maggio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 5.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 maggio 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07023

DECRETO 23 maggio 2003.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 e scadenza 22 dicembre 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 2.582.280.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 e scadenza 22 dicembre 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 giugno 2003 relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003 (codice titolo IT0000366689) relativamente alla ventesima semestralità, di scadenza 22 dicembre 2003, è determinato nella misura dell'1,45%.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 37.443.060,00 e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore: CANNATA

03A07025

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 maggio 2003.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle

unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 3.604.960.420 in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2003 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le commissioni parlamentari competenti che hanno formulato alcune osservazioni in merito al rinvio all'anno 2004 delle risorse relative agli interventi per gli incentivi al settore del commercio e del turismo di cui alle leggi n. 266/1997 e n. 135/2001, nonché quelli per gli interventi della legge n. 49/1985 (legge Marcora per il finanziamento delle cooperative);

Considerato che per gli interventi relativi agli incentivi al settore del commercio e del turismo di cui alle leggi n. 266/1997 e n. 135/2001 le risorse disponibili per il 2003, rinvenienti dalla disponibilità dell'anno 2002, sono ritenute sufficienti per una normale gestione degli interventi;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione formulata dalla X Commissione permanente del Senato in merito ai fondi relativi alla legge n. 49/1985, anche se limitatamente all'importo di € 15.493.707, compensando detto spostamento con lo slittamento al 2004 di fondi di pari importo relativi agli incentivi fiscali al commercio di cui alla legge n. 449/1997;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2003, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, - Art. 11 «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145, comma 74, legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 «Agevolazioni in forma automatica» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8, comma 2, «Incentivi automatici»	19,00

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97, ivi compresi,per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma 80 della legge finanziaria 2002	-	53.291.380	50.000.000
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	-	53.291.380	50.000.000
Incentivi fiscali al commercio: legge 449/art. 11 (somme da trasferire alle regioni)	-	15.493.707	-
TOTALE	-	122.076.467	100.000.000

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	579.314.400	590.580.133	550.764.000
TOTALE	579.314.400	590.580.133	550.764.000

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	202.451.243	58.876.000	-
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001, come modificato dall'articolo 48 della legge finanziaria 2002	46.181.121	-	-
TOTALE	248.932.364	58.876.000	-

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	5.549.846	20.272.999	-
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	9.411.845	16.411.000	-
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	-	5.164.569	-
TOTALE	14.961.691	41.848.568	-

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	15.075.991	-	-
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, commi 4 e 6 legge finanziaria 2001	5.746.853	-	-
TOTALE	20.822.844	-	-

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92 (*)	2.150.068.457	1.886.839.000	413.000.000
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	3.615.198	-	-
Programmazione negoziata (*)	322.666.000	40.000.000	2.712.702.000
TOTALE	2.476.349.655	1.926.839.000	3.125.702.000

(*) Su tali stanziamenti graveranno anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	123.949.655	51.645.690	-
TOTALE	123.949.655	51.645.690	-

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2003	2004	2005 e seguenti
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	-	64.556.690	-
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	50.733.845	-	
Legge 49/85 (legge Marcora sulla cooperazione)	15.493.707	4.131.655	-
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	41.316.552	-	-
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001 e articolo 59 legge finanziaria 2002	16.493.707	-	-
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	16.592.000	-
TOTALE	140.629.811	85.280.345	-

TOTALE GENERALE	3.604.960.420	2.877.146.203	3.776.466.000

03A07074

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università di Genova per l'anno accademico 2003-2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vista la nota dell'Università degli studi di Genova relativa alla richiesta di un ulteriore incremento del numero dei posti disponibili per la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario in considerazione dell'attivazione di due nuovi indirizzi;

Vista la nota del 15 maggio 2003 del direttore della SSIS Liguria;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'università di Genova è determinato in 224.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A07024

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 14 maggio 2003.

Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità SOA/379. (Determinazione n. 11/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

L'Associazione industriali della provincia di Vicenza ha comunicato che l'organismo di accreditamento - Sincert (art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) nell'ambito delle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi ha previsto (documento Sincert RT-05) che gli organismi di certificazione (art. 2, comma 1, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), rilascino la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, con riferimento non alla generalità delle attività svolte dall'impresa, ma a specifiche tipologie di lavorazioni coincidenti con quelle previste nell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

L'Associazione industriali evidenzia che tale *modus operandi* induce gli organismi di attestazione (SOA) — che nell'ambito del processo di attestazione di un'impresa procedono all'acquisizione della certificazione dimostrativa del possesso del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione della presenza di elementi significative e correlati del sistema di qualità — e le stazioni appaltanti a presumere che l'impresa non operi in qualità nelle categorie che non sono incluse nella certificazione o dichiarazione. In sostanza tale indicazione comporterebbe una sorta di limitazione della validità della certificazione o dichiarazione alle sole categorie di lavorazione riportate nel documento e di conseguenza dell'attestazione di qualificazione.

La SOA Quadrifoglio e la Kiwa Italia hanno, inoltre, segnalato, che nel registro degli organismi di certificazione accreditati dal Sincert al rilascio della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità risultano inseriti sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della certificazione e della dichiarazione e sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della sola certificazione. Tale circostanza sembrerebbe palesare una differenziazione tra gli organismi di certificazione.

La SOA Quadrifoglio evidenzia che la dichiarazione è presente esclusivamente in Italia e quindi gli organismi di certificazione stranieri, ancorché accreditati nel paese d'origine, ed ancorché godano dell'accordo di mutuo riconoscimento, risultano di fatto non accreditati per il rilascio della suddetta dichiarazione.

Gli uffici dell'Autorità, tenuto conto, della importanza delle questioni sollevate hanno preliminarmente richiesto al SINCERT chiarimenti su tali problemi. Il

SINCERT, con nota del 12 novembre 2002 ha riferito che l'indicata prescrizione è scaturita dalla esigenza di coniugare le regole del sistema di certificazione di qualità con quelle della attestazione di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, nonché dalla necessità di rendere maggiormente leggibile la certificazione di sistema di qualità. Il SINCERT afferma, in sostanza, che le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell'impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile, almeno ai fini del rilascio della certificazione di sistema qualità. Il SINCERT ritiene, in sostanza, che al fine di garantire il valore delle certificazioni sia opportuno riferirle alle sole categorie di lavorazioni eseguite dall'impresa.

Il consiglio dell'Autorità stante il rilievo delle suesposte questioni nonché i chiarimenti forniti dal SINCERT ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento dell'Autorità, ha disposto di convocare in audizione il SINCERT, il Ministero delle infrastrutture e del territorio, il Ministero per le attività produttive, l'Associazione industriali della provincia di Vicenza, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese edili (ANCE, ANCPL, ANIEM, AGI) e l'associazione industriali della provincia di Vicenza. L'audizione si è tenuta in data 15 gennaio 2002.

Durante l'audizione il SINCERT ha ribadito quanto già riferito con nota del 12 novembre 2002 e con successivo promemoria del 7 gennaio 2003. Ha affermato che vi è la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese. In particolare ha affermato di ritenere necessario ed opportuno che la certificazione di qualità si rifenisca il più possibile alle attività effettivamente svolte dalle imprese certificate. Proprio a tal fine il SINCERT ha inserito nel documento RT-05 Rev. 5 del 13 maggio 2002 — che detta norme in ordine al rilascio della certificazione del sistema di qualità aziendale (conforme alle norme europee serie (UNI EN ISO 9000) o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità (allegato C del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), documenti che sono necessari per partecipare alle gare di appalti e di concessioni di lavori pubblici — la seguente disposizione: la certificazione deve far rferimento solo e unicamente a tipologie d'opera su cui l'azienda sta operando, o é in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato essere correlato alla tipologia dell'opera, utiliazzando le denominazioni delle categorie (generali e speciali), secondo il regolamento di cui all'art. 8 della legge n. 109/1994. Il SINCERT nell'audizione ha in sostanza riaffermato che a suo parere soltanto in tal modo è assicurata l'effettiva capacità della impresa di realizzare in qualità le opere previste.

Con riferimento, invece, alla questione relativa all'accreditamento degli organismi che rilasciano la dichiarazione del possesso di elementi significativi e correlati di sistema qualità il SINCERT ha precisato di ritenere che tale documento debba essere rilasciato solo dagli organismi di certificazione, regolarmente accreditati, che si impegnino ad attenersi alle specifiche regole e prescrizioni contenute nel regolamento RT-08 Rev. 00 del 19 dicembre 2000 messo a punto dallo stesso SINCERT e che ha l'obiettivo di garantire — al pari del regolamento che disciplina il rilascio delle certificazioni vere e proprie — l'esistenza e l'affidabilità degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Il SINCERT ha poi precisato che il suddetto regolamento non è riconosciuto dagli altri enti di accreditamento, aderenti all'accordo multilaterale EA, operanti nell'Unione europea.

Nell'audizione l'ANIEM (associozione nazionale imprese edili medie) ha sottolineato che l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 («La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetto gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche) non lascia dubbi sul fatto che la certificazione e la dichiarazione debbano essere ancorate non tanto a specifiche lavorazioni quanto alla complessità dell'organizzazione aziendale dell'impresa. I documenti devono, infatti, garantire che l'intero processo produttivo sia eseguito in regime di qualità. Secondo l'ANIEM, inoltre, il carattere eminentemente nazionale che assume l'iniziativa del SINCERT, non consentirebbe di riconoscere pari validità tra le attestazioni rilasciate da organismi accreditati dal SINCERT e quelle rilasciate da organismi accreditati da soggetti non italiani.

L'ANCE (Associozioni nazionale costruttori edili), nel condividere la tesi esposta dall'ANIEM, sottolinea che la realizzazione di un'opera civile comporta, in genere, il ricorso ad un'ampia varietà di processi di lavorazione riconducibili spesso a più categorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che é il sistema gestionale di una impresa di costruzioni, cioè la sua capacità organizzativa, che garantisce la qualità di quanto realizzato. L'ANCE sottolinea che quanto indicato dal SINCERT nel documento RT-05 Rev. 05 non sembra aderente né alla realtà del settore né allo spirito della norma (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e perciò chiede all'Autorità di confermare l'indicazione fornita al punto 10 della determinazione n. 56/2000.

In merito alla questione dei soggetti accreditati al rilascio della dichiarazione, l'ANCE condivide il fatto che, le indicazioni fornite dal SINCERT con il documento RT-08 sono operative solo nei confronti degli organismi accreditati dal SINCERT, e, dunque, per lo più nell'ambito nazionale, ma che, in virtù dell'accordo di mutuo riconoscimento EA, tutte le dichiarazioni rilasciate da organismi accreditati da altri enti aderenti all'EA devono essere ritenute valide. In tal senso, anche nella considerazione che alla fine del 2004 il possesso della dichiarazione non sarà sufficiente per la partecipazione alle gare, l'ANCE non rileva criticità di rilievo in merito al fatto che gli organismi accreditati al rilascio della certificazione possano rilasciare anche la dichiarazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che la disposizione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è aderente alla realtà produttiva del settore edile e che,

pertanto, sia la certificazione e sia la dichiarazione debbano essere indipendenti dalle categorie di lavorazioni eseguite dall'impresa. Il Ministero è, inoltre, dell'avviso che non vi è la necessità di richiedere agli organismi già accreditati al rilascio della certificazione un ulteriore accreditamento per il rilascio della dichiarazione.

Anche l'AGI (Associozione imprese generali), nel richiamare il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 concorda con le considerazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità a seguito degli avvisi espressi nell'audizione, al fine di definire una posizione che trovasse anche l'accordo del SINCERT, ha ritenuto necessario convocare lo stesso in un incontro. L'incontro si è svolto l'11 febbraio 2003. I risultati di questo incontro sono stati poi confermati in una nota inviata dal SINCERT all'Autorità in data 12 febbraio 2003.

L'Autorità, data la complessità dei problemi in esame, ha, inoltre, ritenuto di dover acquisire anche l'avviso della commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 21 marzo 2003.

La commissione ha affermato che la qualità aziendale, in termini integrali o nella versione semplificata di cui all'allegato *C* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non può essere riferita alla conformità del singolo prodotto a standard protonici di derivazione industriale in quanto ogni *opus* assume caratteristiche di *unicum*, cioè di prototipo essa stessa, vuoi per la variabilità delle condizioni al contorno di opere sul piano formale identiche, vuoi per la diversità degli approcci produttivi che opere analoghe in localizzazioni simili derivano dalla libertà organizzativa del realizzatore ultimo. Anche la commissione ritiene, quindi, che il riferimento a specifiche categorie di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non è inerente allo spirito ed alla prassi della normazione tecnica di settore. Tale considerazione trova, a parere della commissione, conferma non solo nell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ma anche nell'allegato *C* al suddetto decreto del Presidente della Repubblica dove, al punto 1), si afferma «La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema di qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi. Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo».

La commissione fa anche rilevare che in tal senso deve essere interpretato quanto già affermato dall'Autorità nel punto 10) della determinazione n. 56/2000. Dato però l'equivoco che il contenuto del punto può comportare anche la commissione è dell'avviso che la certificazione e la documentazione devono contenere apposite dizioni che specificano che esse si riferiscono agli aspetti gestionali dell'impresa.

Considerato in diritto.

L'Autorità in base ai risultati dell'audizione e dell'avviso della commissione consultiva nonché della sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 10 marzo 2003, n. 1297 e delle intese raggiunte con il SINCERT nella riunione dell'11 febbraio 2003 confermate dallo stesso nella richiamata nota del 12 febbraio 2003 ritiene che:

1) la certificazione o la dichiarazione fanno riferimento ai requisiti della normativa tecnica volontaria ma vengono utilizzate ai fini propri di specifiche legislazione nazionale;

2) le certificazioni e le dichiarazioni devono essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati da enti che aderiscono ad accordi internazionali multilaterali di mutuo riconoscimento;

3) gli schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l'accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del Paese e ciò, sicuramente, può avvenire per l'accreditamento al rilascio della dichiarazione che è un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia;

4) l'Autorità, di concerto con il SINCERT, può, pertanto, introdurre requisiti aggiuntivi che siano ritenuti idonei a garantire il valore e la credibilità delle certificazioni e documentazioni, quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge;

5) occorre, ai fini di favorire la libera concorrenza nell'ambito dell'Unione europea, consentire agli organismi di certificazione accreditati da enti di accreditamento firmatari degli accordi MLA EA di operare sul mercato italiano sulla base della competenza generale garantita dagli accreditamenti di cui sono in possesso, purché si conformino alle prescrizioni particolari regolanti il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni da utilizzare ai fini della qualificazione necessaria in Italia per partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici e per eseguire i relativi lavori.

L'Autorità tenuto conto delle considerazioni prima esposte è dell'avviso che:

a) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;

b) la dichiarazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera *i)*;

c) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;

d) la certificazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera *j)*;

e) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-08;

f) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05;

g) la conformità di cui alle lettere *e)* ed *f)* è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERTe l'organismo accreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT o anche direttamente dal SINCERTnel quadro di un protocollo di intesa fra Sincert ed ente di accreditamento;

h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonché gli accordi/contratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera *g)* sono comunicati dal SINCERT all'Autorità che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici;

i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: «Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.» o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: «La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;

j) le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: «Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05» o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: «La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;

k) le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l'inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere *i)* e *j)*;

l) le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità, soltanto nel caso i suddetti documenti siano stati rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)*, resi noti dall'Osservatorio ai sensi della precedente lettera *h)*, e qualora riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere *i)* e *j)*.

Roma, 14 maggio 2003

Il Presidente: GARRI

03A07053

DETERMINAZIONE 21 maggio 2003.

Chiarimenti alle SOA in materia di cessione di ramo d'azienda tra SOA. (Determinazione n. 12/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato di fatto.

Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti in ordine alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda tra SOA; in particolare, è stato chiesto se la SOA cessionaria del ramo d'azienda è titolata a procedere alla sostituzione di tutte le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente.

Considerato in diritto.

Va in primo luogo osservato che nell'ipotesi suindicata vengono in considerazione, quali riferimenti normativi essenziali:

a) l'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone che lo Statuto della SOA prevede come «oggetto esclusivo» «lo svolgimento dell'attività di attestazione e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria»;

b) l'art. 7, comma 4, del su indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale impone «il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori»;

c) l'art. 2361 del codice civile il quale prevede che l'assunzione di partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato all'atto costitutivo»;

d) l'art. 2555 e seguenti del codice civile che disciplinano l'azienda ed il suo trasferimento.

Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 17 ottobre 2001, in materia di fusione tra SOA e di cessione di ramo d'azienda, l'Autorità svolge le seguenti considerazioni.

Con determinazione n. 13 del 13 giugno 2002 l'Autorità si è espressa positivamente in ordine all'ammissibilità delle operazioni di trasformazione riguardanti SOA autorizzate con particolare riferimento alle operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del codice civile, ed ha indicato regole per le ipotesi che una SOA già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità, ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una SOA.

La cessione del ramo d'azienda di una SOA ad altra SOA non è ipotesi sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la esclusività dell'attività svolta, quella di attestazione, e quindi la sua unicità di contenuto.

Inoltre, l'ipotesi di cessione ad una SOA dell'intera azienda di proprietà di altra SOA esercente attività di attestazione (art. 2555 e ss. del codice civile) è equipara-

bile alla alla fusione per incorporazione vista la sostanziale equiparazione degli effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che comportano la «successione a titolo universale» tra il soggetto cedente ed il soggetto cessionario.

In tal caso, la cessione deve essere preceduta, o al più tardi accompagnata, dalla comunicazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, della SOA alienante all'Autorità di cessazione della propria attività di attestazione, per la conseguente revoca ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

A sua volta, la SOA acquirente deve comunicare all'Autorità l'operazione di acquisto dell'interno complesso aziendale della SOA alienante.

Una volta acquisito il nulla osta di questa Autorità, le SOA coinvolte nel conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle quali evincere la volontà dei soci di procedere al trasferimento e acquisto d'azienda.

In particolare, i contratti stipulati dalla SOA alienante e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti attestazioni, si trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente, giusto quanto prevede l'art. 2558 del codice civile.

La SOA acquirente, inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non hanno carattere personale (art. 2558 del codice civile, comma 1 e 3). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dall'iscrizione del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del conferente (art. 2558 del codice civile, comma 2).

Va infine ricordato quanto già precisato per l'ipotesi di fusione per incorporazione e, cioè, che le attestazioni rilasciate dalla società cedente l'azienda (ovvero incorporata) continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia, la SOA cessionaria (ovvero incorporante) deve procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente (incorporata) sostituendole con altre proprie attestazioni che devono riportare obbligatoriamente la dicitura «sostituisce l'attestazione n. .../ ....». Ciò a prescindere dalla eventuale richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosiddette «variazioni minime».

Si ribadisce, inoltre, che si verifica la totale assunzione di responsabilità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Autorità, della SOA cessionaria sulle attestazioni emesse dalla SOA cedente.

A tale scopo, la SOA cedente deve comunicare a questa Autorità l'avvenuta consegna della documentazione relativa alle attestazioni già rilasciate e di quella relativa alle attestazioni in corso, al fine di determinare il momento in cui la SOA cessionaria avvierà le verifiche sulle attestazioni già rilasciate dalla SOA cedente.

Per quel che concerne i rapporti di lavoro in corso al momento del conferimento d'azienda, si applicano le disposizioni normative in vigore (art. 2112 del codice civile). Già nella determinazione n. 13/2002, l'autorità ha sottolineato il verificarsi della successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (dunque, anche, nei rapporti di lavoro); è, quindi, compito degli organi decisionali delle SOA (società per azioni di diritto privato speciale) garantire la corretta applicazione delle disposizioni del codice civile in tale ambito e di informare successivamente alla conclusione dell'atto di conferimento o della procedura di fusione per incorporazione, Autorità degli estremi del personale assunto ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, inviando l'organigramma nominativo e per funzioni svolte.

Nei confronti della SOA cedente, come osservato, deve procedersi alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione; ne segue che la SOA cedente, la quale svolge esclusivamente attività di qualificazione, deve procedere allo scioglimento della società di capitali: volontario - art. 2448, comma 1, n. 5 del codice civile - ovvero per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale - art. 2448, comma 1, n. 2 del codice civile. Anche a tale ultima causa ci si può rifare, a differenza delle ipotesi in cui le società svolgano più attività, in quanto la SOA ha oggetto esclusivo e la stessa revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione estingue l'oggetto sociale esclusivo e diviene inutile la permanenza del vincolo societario tra i soci (Cassazione 21 giugno 1981, n. 4683) venendo a mancare il presupposto legale per potere proseguire l'attività societaria.

Sulla base delle predette considerazioni l'Autorità è dell'avviso che:

a) un trasferimento di ramo d'azienda da una SOA ad altra SOA è ammissibile in quanto equiparabile alla fusione per incorporazione;

b) in tale ipotesi, stante l'esclusività dell'oggetto sociale, si producono gli effetti propri dell'estinzione della società la cui azienda risulta acquisita da altra SOA;

c) valgono in materia le indicazioni di cui alla determinazione n. 13 del 13 giugno 2002.

Roma, 21 maggio 2003

Il presidente: GARRI

03A07054

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2003.

Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001. (Deliberazione n. 160/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla «Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)» e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato 1, parti 1, 2 e 3;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione alle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica»;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il parere della DG XIII della Commissione europea sui criteri e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all'Autorità in data 5 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *am)*, l'art. 22, comma 1, lettera *a)* e l'Allegato A;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la determina del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;

Vista la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 gennaio 2001, n. 77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la propria delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet»;

Vista la propria delibera 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000»;

Visti i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico riferimento all'anno 2001, nonché la documentazione e i dati forniti all'Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento;

Vista la comunicazione di «avvio del procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002;

Sentite, in data 14 gennaio 2003 la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le società Vodafone Omnitel S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., in data 20 gennaio 2003 la società Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Sentite, in data 28 febbraio 2003 le società Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Omnitel S.p.A, Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentite, in data 29 aprile 2003 le società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. L'ISTITUTO DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO E IL RUOLO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE VIGENTE.

Il presente procedimento è stato integralmente condotto sulla base delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il nuovo quadro regolamentare europeo, che entrerà in vigore con la trasposizione delle direttive della cosiddetta Review 99, o comunque al più tardi entro il 25 luglio del 2003, è in questa sede descritto solo per dare evidenza della prospettata evoluzione dell'istituto del significativo potere di mercato.

Il vigente quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (di seguito, «notevole forza di mercato», secondo la formula più diffusa nei testi nazionali) tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi della liberalizzazione e della promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni. Lo stesso decreto ne stabilisce la nozione, i criteri e le competenze per la relativa applicazione.

In particolare, l'art. 18, comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di identificare e di notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato. La normativa nazionale di recepimento, all'art. 22, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 attribuisce esplicitamente tale compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità).

In merito alla nozione di «notevole forza di mercato», l'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 definisce operatore avente notevole forza di mercato «un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare»; ed aggiunge che «l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».

Il quadro regolamentare sopra indicato individua quattro mercati rilevanti (in termini di prodotto/servizio) ai fini della notifica del significativo potere di mercato:

1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato 1, parte 1 della direttiva 97/33/CE);

2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);

3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);

4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).

La lista di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria è tuttavia suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo di evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica, infatti, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attività sui mercati delle telecomunicazioni, richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiede un'attività costante di verifica dell'adeguatezza della lista dei mercati rilevanti in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati. Tale attività di verifica compete all'Autorità.

L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina dell'istituto della notevole forza di mercato.

Infatti, la Commissione europea, nell'ambito delle iniziative di adeguamento degli strumenti regolamentari della cosiddetta Open Network Provision (di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente liberalizzato, ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole forza di mercato. In particolare, tale processo di aggiornamento ha interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cosiddetta «ONP linee affittate», e la direttiva 98/10/CE, cosiddetta «ONP telefonia vocale».

Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione nella normativa italiana ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 77, dell'11 gennaio 2001. In particolare, con specifico riferimento al mercato delle linee affittate, l'art. 13, comma 5, dispone che «[...] L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 [...]» (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione) [...] agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area [...]». Il successivo comma 6 prevede inoltre che «L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate».

Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'art. 31, comma 6, dispone che l'Autorità possa autorizzare gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti

(prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), «[...] in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi».

Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge una chiara indicazione a rafforzare la fase di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilità di ulteriore segmentazione geografica (e nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati.

In relazione ai mercati delle linee affittate e dei servizi di telefonia fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14, comma 1, e 37, comma 2) in capo all'Autorità il compito di notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato, nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.

Va rilevato che già nell'anno 1999, in sede di prima applicazione dell'istituto, l'Autorità, con delibera n. 197/99/CONS, pur notificando gli organismi con notevole forza di mercato nei quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ha segnalato al considerando 3 la possibilità di procedere, «[...] tenuto conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione», ad ulteriori segmentazioni di mercato, se ritenute necessarie.

Una prima segmentazione dei mercati definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e passibili di regolamentazione ex-ante è stata realizzata dall'Autorità in applicazione della legge n. 59/2002 recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet».

La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo del mercato dei servizi di accesso ad Internet, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la necessità di una disciplina in grado di superare la differenziazione regolamentare esistente fra Internet Service Providers ed operatori di telecomunicazioni. I primi, infatti, operano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione generale, i secondi, invece operano, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, sulla base di licenza individuale. L'art. 1, comma 1, della legge dispone inoltre che sia l'Autorità, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, a provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In applicazione della normativa nazionale e tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorità, con riferimento all'anno 2001, ha individuato ed identificato gli organismi aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa;

2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up.

Tali mercati sono stati identificati come specifici segmenti, rispettivamente, del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e del mercato dell'interconnessione, i quali risultano, a loro volta, ridefiniti dalla segmentazione realizzata.

In seguito, in sede di identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato nell'anno 2000, l'Autorità con delibera 350/02/CONS ha confermato l'approccio adottato nella precedente delibera 197/99/CONS, continuando ad individuare i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, è contenuta nella recente direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 24 luglio 2003, ai sensi dell'art. 28 della direttiva stessa.

La nuova disciplina, recata agli articoli 14-16 della direttiva quadro, prevede che la Commissione adotti una «raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che ammettono una regolamentazione ex ante» che individui i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'«accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime» (direttiva accesso) e dalla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al «servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica», (direttiva servizio universale). Tale raccomandazione è stata emanata in data 11 febbraio 2003.

La direttiva quadro stabilisce all'art. 14 che è compito delle Autorità nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva, inoltre, all'art. 16 prevede che l'accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato, è da eseguirsi mediante una analisi di mercato condotta sulla base degli orientamenti contenuti nelle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03).

La direttiva, infine, all'art. 7, comma 4, prevede che uno Stato membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa adottare una misura tendente ad identificare un mercato rilevante differente da quelli individuati dalla raccomandazione.

L'art. 27 della direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l'analisi dei mercati sulla base delle nuove disposizioni e mediante l'uso degli strumenti definiti dalla direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque, in attesa del recepimento delle nuove direttive e della conseguente applicazione del nuovo regime

regolamentare, gli adempimenti procedurali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti.

In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni, sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare vigente a livello europeo non sono ancora state recepite nella normativa nazionale e quindi non possono avere effetti, né sostanziali né procedurali, sul presente provvedimento. Il provvedimento, peraltro, si riferisce alla situazione di fatto e di diritto esistente nel corso dell'anno 2001.

2. L'ITER DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.

Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ha seguito il seguente percorso:

a) attività di analisi economica volta all'identificazione dei mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini geografici;

b) definizione dei parametri di misurazione dei mercati complessivi e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori in ciascun mercato rilevante;

c) calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.

In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto delle risultanze del procedimento di aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso ad Internet, conclusosi con la delibera del Consiglio n. 219/2002. In tale ambito sono stati individuati come mercati rilevanti «il mercato dell'accesso ad Internet in modalità dial up» ed «il mercato della terminazione del traffico Internet» e sono stati notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 le società Telecom Italia S.p.a., in entrambi i mercati, e Wind S.p.A. nel «mercato della terminazione del Traffico Internet».

In data 28 ottobre 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In particolare, agli operatori è stato richiesto di fornire dati quantitativi, per ciascun mercato di attività, in termini sia di ricavi sia di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa ed al mercato dell'interconnessione nazionale, è stato richiesto di fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati dell'accesso commutato ad Internet e della terminazione Internet, identificati con delibera 219/02/CONS, e già comunicati a questa Autorità con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione è stata peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, adottata dall'Autorità nell'ambito del presente procedimento.

Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le proprie osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.

Inoltre è stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, che consentano di valutare il livello di competitività nei vari mercati ed in merito alle eventuali ulteriori segmentazioni dei mercati in esame ritenute appropriate.

Relativamente all'utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di mercato, è da osservare che l'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 dispone che «l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».

Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.

All'attività di ricezione dei dati richiesti è seguita un'attività di audizione degli operatori, nel corso della quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e regolamentare formulate dagli operatori.

La durata del procedimento, così come previsto nella comunicazione di avvio dello stesso, è stata pertanto incrementata sulla base del tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire una raccolta di dati di mercato omogenei.

A tal proposito va rilevato, che molti operatori hanno condiviso l'opportunità di operare una segmentazione del mercato nazionale dell'interconnessione, previsto dal quadro ONP, in funzione dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, sulla base di quanto già espresso nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 17 ottobre 2002 con riferimento all'analogo procedimento riferito all'anno 2000.

In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato, volti alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori hanno sottolineato la necessità di utilizzare parametri oggettivi, facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha segnalato l'opportunità di tener conto delle previsioni di crescita del mercato totale nella valutazione delle quote di mercato dei singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.

L'Autorità, durante la fase conclusiva del procedimento, ha provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica, giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalità di svolgimento del procedimento.

3. VALUTAZIONE ECONOMICA E REGOLAMENTARE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO.

L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari costituisce il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato. La teoria economica e la giurisprudenza della concorrenza da essa derivata inducono ad individuare il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di «prodotto/servizio» sia alla dimensione «geografica».

3.1. *Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio.*

Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e 2000 sono stati individuati i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale ovvero il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.

Con riferimento al mercato dell'interconnessione, si è considerato come il nuovo quadro regolamentare preveda un'articolazione ampia dei servizi di interconnessione. Al riguardo, nell'ambito del presente procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che hanno evidenziato l'opportunità di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di telecomunicazione interessata, ovvero di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione nazionale in mercato dell'interconnessione nazionale su rete fissa e in mercato dell'interconnessione nazionale su rete mobile.

Al riguardo assume specifico rilievo l'evidenza della persistenza di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su rete mobile è infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di terminazione rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30 volte se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione su SGU di Telecom Italia.

Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per considerare i servizi di interconnessione fissa e mobile come costituenti due distinti mercati.

La segmentazione effettuata è motivata inoltre anche dall'esistenza di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione su rete fissa ed il servizio di interconnessione su rete mobile che induce a considerare tali segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.

Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in situazione di mobilità del chiamato non può essere sostituita da una prestazione di terminazione su rete fissa. Ciò comporta, dal lato dell'offerta, che in caso di incrementi del prezzo di terminazione mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle prospettive di profitto nel mercato dell'interconnessione su rete mobile, non avrebbe la possibilità di entrare in quel mercato, a causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.

Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici impediscono agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla terminazione mobile, in quanto la domanda del servizio è strettamente collegata alle caratteristiche dell'offerta (in questo caso la prestazione di mobilità non è inclusa nelle prestazioni di rete fissa).

Inoltre, si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente richiesta di parere da parte dell'Autorità in merito allo schema di provvedimento riguardante l'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, sottolineava che il mercato dell'interconnessione era «caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico». Il disallineamento tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete fissa e mobile era conseguente alla rilevante differenza esistente tra i prezzi di terminazione su reti mobili da una parte e su reti fisse dall'altra. Pertanto, l'AGCM suggeriva «una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse conto dell'opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa».

Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili segmentazioni del mercato sulla base della tipologia di clientela, costituita da operatori licenziatari e indirettamente da clientela residenziale e affari, o su base geografica. Al riguardo non sono infatti stati raccolti elementi che possano indurre a considerare rilevanti tali tipi di segmentazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ha individuato come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.

3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa è da intendersi così come definito nell'allegato *A*, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, che ha portato alla designazione ed alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato «dell'accesso commutato ad Internet» ed al mercato della «terminazione Internet», tale mercato non comprende al suo interno il servizio di accesso commutato ad Internet.

3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate.

Il mercato della fornitura di linee affittate è da intendersi così come nell'allegato *A*, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile è da intendersi così come definito nell'allegato *A*, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

3.1.4. Mercato dell'interconnessione.

La definizione del mercato dell'interconnessione discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 1, lettera *ab)*. Nell'ambito del presente procedimento, per le ragioni sopra esposte, si è valutato di dividere tale mercato in due segmenti: mercato dell'interconnessione su rete fissa e mercato dell'interconnessione su rete mobile.

3.1.4.1. *Mercato dell'interconnessione su rete fissa.*

La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, lettera *ab)*, e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione di tale mercato.

È opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico Internet costituisce un segmento del «mercato dell'interconnessione su rete fissa», che, pertanto, non è stato computato ai fini del presente procedimento.

3.1.4.2. *Mercato dell'interconnessione su rete mobile.*

Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete mobile discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, lettera *ab)*, e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto, il mercato dell'interconnessione su rete mobile è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni mobili. Anche in questo caso, il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione del mercato.

3.2. *Il mercato di riferimento in termini geografici.*

Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i confini geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti individuati. L'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull'intero territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato infatti la necessità di operare segmentazioni su base geografica.

Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno copertura geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali operatori hanno licenze con copertura nazionale e che gli operatori con licenze che hanno minore copertura geografica non presentano, allo stato, quote di mercato significative.

4. PARAMETRI UTILIZZATI PER MISURARE LA DIMENSIONE DEI MERCATI E LE RELATIVE POSIZIONI DEGLI OPERATORI.

I parametri utilizzati nell'ambito del procedimento per misurare la dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori, coerentemente con le precedenti impostazioni dell'Autorità e con le indicazioni fornite dalla Commissione europea nella comunicazione del 5 luglio 1999, sono principalmente i valori dei servizi venduti con riferimento all'anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati raccolti ed analizzati al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato, nonché potere verificare i prezzi unitari applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.

Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una valutazione prospettica dell'evoluzione del mercato; a tal fine sono stati richiesti agli operatori i dati del primo semestre dell'anno successivo (i più aggiornati al momento della richiesta, avvenuta nell'ottobre 2002), e sono state tenute in considerazione tutte le valutazioni trasmesse all'Autorità in merito allo sviluppo di ciascuno dei mercati considerati.

In particolare, con riferimento ai mercati dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state realizzate, coerentemente con quanto espresso nella citata comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 1999, tenendo in considerazione i valori ed i volumi relativi a servizi di terminazione, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini dei calcoli l'interconnessione interna (chiamate originate e terminate sulla stessa rete) è stata valorizzata applicando agli specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione effettivamente applicato da ciascun operatore per i servizi di terminazione forniti agli altri operatori, per ciascun anno di riferimento.

Come è stato già evidenziato dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi

aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta obblighi relativamente alla totalità dei servizi di interconnessione offerti e non esclusivamente ai servizi di terminazione.

La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle relative quote degli operatori è stata effettuata sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci delle società operanti nei mercati rilevanti e dei dati acquisiti nel corso del procedimento istruttorio. Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorità ha ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato anche in termini di volumi, al fine di evidenziare eventuali differenze fra gli andamenti di mercato calcolati sulla base dei volumi e sulla base dei valori che aiutino a valutare il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, l'uso di entrambi i criteri può aiutare ad evidenziare l'esistenza di specifici segmenti di mercato.

I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati trasmessi all'Autorità e le informazioni contenute nei bilanci, ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati oggetto di verifica e discussione con gli operatori.

È da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono realizzate diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il criterio utilizzato per attribuire le quote di mercato ai diversi operatori è stato quello relativo alla data a partire dalla quale l'acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai fini di una valutazione prospettica del mercato, l'Autorità ha valutato gli effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini dell'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.

Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato occorre ricordare quella relativa alla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti legali dal 1º gennaio 2002, e l'acquisizione da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d'azienda della società Blu S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale società, che ha prodotto effetti legali dall'ottobre del 2002.

In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le predette operazioni hanno prodotto effetti legali.

5. VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEGLI OPERATORI NEI MERCATI RILEVANTI.

5.1. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.*

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa in termini di fatturato complessivo, derivante dalla commercializzazione di prodotti e servizi alla clientela finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi di euro corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico ed a circa 27,2 milioni di accessi.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei singoli operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica società a detenere una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La società Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato, con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico, vede Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%, seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in termini di volumi, e la quota dell'operatore Wind (inclusiva di quella relativa all'incorporato operatore Infostrada) crescere a circa il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di volumi.

5.2. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato nazionale della fornitura di linee affittate.*

Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate, espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco inferiore a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società Colt (1,2%).

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario, fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%, contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt e Fastweb.

5.3. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.*

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta essere pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa 53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee attive.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone) risultano essere le uniche due società a detenere una quota superiore al 25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La quota di mercato di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind (8%) e Blu (1,4%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico evidenzia nel 2001 una quota della società TIM, pari a circa il 63% del mercato totale, cui corrisponde una quota della società Vodafone pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.

I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si riduce di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l'avvio di diverse forme di

competizione e di sviluppo del mercato, non più basate sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e sulla capacità di innovare nei servizi.

Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle dinamiche del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti analoghi procedimenti di questa Autorità.

5.4. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete fissa.*

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori, tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa sono stati calcolati considerando sia le chiamate originate e terminate sulla stessa rete (interconnessione interna) sia le chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima metodologia già adottata dall'Autorità per le analoghe analisi relative agli anni precedenti.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85% del mercato. La società Infostrada detiene circa il 7,1% del mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell'1,2%.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario appena esposto, con una quota di mercato di Telecom Italia pari all'81,8% e della società Wind (inclusa l'incorporata società Infostrada) del 7%.

5.5. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete mobile.*

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati applicando ai volumi di traffico interni il valore medio del prezzo di terminazione effettivamente praticato agli altri operatori nell'anno di riferimento. Tale modalità di valorizzazione dell'interconnessione interna è stata modificata rispetto all'analisi effettuata con riferimento all'anno 2000, anche per permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato in volume e quelle in valore.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che, a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 8.300 milioni di euro, Tim e Vodafone superano largamente, sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, il 25% del mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel 2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel primo semestre 2002.

Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato, l'Autorità non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica dell'operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota di mercato di tale operatore con riferimento all'anno 2001 risulta notevolmente inferiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa vigente (circa 9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un'evoluzione relativamente statica di tale mercato, non evidenzia una tendenza verso una posizione di notevole forza sullo specifico mercato.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.

Udita la relazione al consiglio del commissario Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. La società Telecom Italia S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;

b) mercato della fornitura di linee affittate;

c) mercato dell'interconnessione su rete fissa.

2. La società Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;

b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.

3. La società Vodafone Omnitel S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;

b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 maggio 2003

Il Presidente: CHELI

03A06971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 giugno 2003 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Progetto di legge sulla prostituzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'associazione «Comunità Papa Giovanni XXIII» via dei Mille n. 38 - 47900 Rimini - tel. 054155503.

03A07243

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 maggio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Carmine Cestari, Console onorario della Repubblica Democratica del Congo, in Napoli.

03A07027

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della estinzione della Parrocchia di S. Maria della Neve, in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria della Neve, con sede in Reggio Calabria, frazione Riparo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A06938

Riconoscimento civile della estinzione della Parrocchia dei SS. Biagio e Donato, in Montalcino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene estinta la Parrocchia dei SS. Biagio e Donato, con sede in Montalcino (Siena), località Camigliano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A06939

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Ferrandina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Ferrandina (Matera).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A06940

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo e Dottore della Chiesa, in Trenta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo e Dottore della Chiesa, con sede in Trenta (Cosenza).

03A06941

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Trasfigurazione del Signore, in San Giovanni Rotondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia «Trasfigurazione del Signore», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia).

03A06942

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento S. Maria del Buon Consiglio, in Genazzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Convento S. Maria del Buon Consiglio», con sede in Genazzano (Roma).

03A06943

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico avventista Fides, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente ecclesiastico avventista «Fides», con sede in Roma.

03A06944

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Preci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, la Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in Preci (Perugia), frazione Collazzoni, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria delle Grazie», con sede in Preci (Perugia), frazione Collazzoni.

03A06945

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Pietro Apostolo e Leonardo, in Norcia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2003, la Parrocchia dei Santi Pietro Apostolo e Leonardo, con sede in Norcia (Perugia), frazione Serravalle, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la nuova denominazione di «Chiesa di San Pietro Apostolo», con sede in Norcia (Perugia), frazione Serravalle.

03A06946

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Marco Evangelista, in Cascia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Marco Evangelista, con sede in Cascia (Perugia), frazione Colforcella, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria Assunta e S. Marco Evangelista», con sede in Cascia (Perugia), frazione Colforcella.

03A06947

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1699
Yen giapponese	138,22
Corona danese	7,4246
Lira Sterlina	0,70650
Corona svedese	9,1157
Franco svizzero	1,5422
Corona islandese	85,65
Corona norvegese	8,2175
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	31,305
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,40
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6570
Lira maltese	0,4292
Zloty polacco	4,4630
Leu romeno	38215
Tallero sloveno	233,5500
Corona slovacca	41,490
Lira turca	1669000
Dollaro australiano	1,7768
Dollaro canadese	1,5900
Dollaro di Hong Kong	9,1235
Dollaro neozelandese	2,0336
Dollaro di Singapore	2,0273
Won sudcoreano	1397,27
Rand sudafricano	9,3765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07241

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aminospare».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 776 del 18 aprile 2003

Specialità medicinale: AMINOSPARE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 035743018/M (in base 10), 122T9B (in base 32), classe C;

10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 035743020/M (in base 10), 122T9D (in base 32), classe C;

6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 035743032/M (in base 10), 122T9S (in base 32), classe C.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione endovenosa contengono:

principi attivi: tiroxina 0,14 g - isoleucina 1,75 g - leucina 2,59 g - lisina cloridrato 2,885 g (= lisina 2,31 g) - metionina 1,505 g - fenilalanina 1,785 g - treonina 1,54 g - triptofano 0,70 g - valina 2,17 g - arginino 4,20 g - istidina 1,05 g - alanina 490 g - glicina 3,85 g - prolina 3,92 g - serina 2,275 g - taurina 0,35 g - glucosio monoidrato 55,0 g (= glucosio anidro 50 g) - sodio cloruro 1,169 g - calcio cloruro biidrato 0,294 g (= 0,222 g calcio cloruro anidro) - magnesio cloruro esaidrato 0,61 g (= 0,286 g magnesio cloruro anidro) - zinco cloruro 0,00545 g - sodio glicerofosfato pentaidrato 4,592 g (= 3,241 g sodio glicerofosfato anidro) - potassio idrossido 1,98 g (= 1,68 g potassio idrossido anidro) - elettroliti Na^+ 50 mmol/l - $1K^+$ 30 mmol/l - Ca^+ 2 mmol/l - mg^{++} 3 mmol/l - Zn^{++} 0,04 mmol/l - CLI- 46,7 mmol/l - glicerofosfato$^-$ 15 mmol/l - aminoacidi totali 35 g/to$^-$ glucosio totale 50 g/l - azoto totale 5,75 g/l - contenuto energetico 1428 kJ/I (= 340 Kcal/l) - contenuto energetico non proteico 840 kJ/l (0200 Kcal/l) pH 4,5-5,5 acidità titolabile 33,7 mmol NaOH/l osmolarità teorica 768,54 mosm/l;

eccipienti: acetilcisteina, acido malico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: «Aminospare» è indicato ogniqualvolta sia richiesto un apporto, per via parenterale, di aminoacidi, elettroliti e glucosio in pazienti adulti, quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Produzione: Fresenius Kabi Austria 8055 Graz (Austria).

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06921

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Osteocur».

Con decreto n. 800.5/R.M.785/D91 del 28 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

OSTEOCUR:

20 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238016;

30 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238028

60 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238030;

90 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238042;

100 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

03A06918

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pnu-imune* 23».

Con decreto n. 800.5/R.M.92/D90 del 28 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PNU-IMUNE* 23:

«575 mg/0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 029547 015;

«575 mg/0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 029547 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Lederle S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A06919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen»

Estratto provvedimento n. 81 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: KANAPEN - A.I.C. n. 102085.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone polvere multidose a tappo perforabile + flacone acqua ppi da 20 ml (014).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. - via Nettunense km 20.3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati della confezione «Kanapen» A.I.C. n. 102085, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, conigli, polli da carne, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen Fortius».

Estratto provvedimento n. 82 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario KANAPEN FORTIUS - A.I.C. n. 102085.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone polvere + flacone acqua ppi da 40 ml (053);

flacone polvere + flacone acqua ppi da 80 ml (038).

Titolare AIC: Gellini Internationai S.r.l. - via Nettunense km 20.3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati della confezione «Kanapen Fortius» - A.I.C. n. 102085, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, conigli, polli da carne, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Kanapen Fortius Pronto».

Estratto provvedimento n. 83 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario: KANAPEN FORTIUS PRONTO - A.I.C. n. 102085.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml (026);

flacone da 250 ml (040).

Titolare AIC: Gellini International S.r.l. - via Nettunense km 20.3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati della confezione «Kanapen Fortius Pronto» - A.I.C. n. 102085, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, conigli, polli da carne, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neotrimicina».

Estratto provvedimento n. 93 del 9 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: NEOTRIMICINA - A.I.C. n. 101545.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml (046);

flacone da 100 ml (010);

flacone da 200 ml (022);

flacone da 400 ml (034).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

Negli stampati delle confezioni «Netrimicina» - A.I.C. n. 101545, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie equini, eliminata, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vettrimicina».

Estratto provvedimento n. 94 del 9 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VETTRIMICINA - A.I.C. n. 101551.

Forma farmaceutica: polveri iniettabili.

Confezioni:

formulazione 1 + 1: 1 flacone polvere + 1 flacone solvente (024) 5 flaconi polvere + 5 flaconi solvente (036);

formulazione $3 \cdot 10^6$: 1 flacone polvere + 1 flacone solvente (048) 5 flaconi polvere + 5 flaconi solvente (012);

formulazione 5 + 5: 1 flacone polvere + 1 flacone solvente (051) 5 flaconi polvere + 5 flaconi solvente (063).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

Negli stampati delle confezioni «Vettrimicina» - A.I.C. n. 101551, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, suini, cani.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie equini, eliminata, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06924

Comunicazione relativa allo studio osservazionale Antares

Si comunica che, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, lo studio osservazionale Antares relativo al trattamento dell'artrite reumatoide con i farmaci biologici è prorogato fino al 4 marzo 2004.

Al riguardo può essere consultato sul sito Internet Ministero della salute http://www.ministerosalute.it/medicinali/osmed/osmead.jsp il protocollo appositamente definito.

03A06922

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione alla società «Acque Minerali Monte Spada A.M.S. S.r.l.» all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Mitica», in Donnortei - Fonni.

Il direttore del Servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 797/8 del 22 maggio 2003 ha autorizzato la società «Acque Minerali Monte Spada A.M.S. S.r.l.» all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Mitica», località Donnortei - Fonni (Nuoro), riconosciuta dal Ministero della salute con decreto dirigenziale n. 3467 del 29 novembre 2002.

03A06935

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commna 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Feeling Gold Studio Laboratorio Orafo s.n.c. di Valletta Luciano & Sirok Eva, con sede in Monfalcone, via Bixio 24, già assegnataria del marchio di identificazione 12 GO, ha cessato in data 31 dicembre 1999 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti all'ufficio provinciale metrico di Gorizia (successivamente trasferito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia), che ha provveduto alla loro deformazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Kosuth di Storto Mariella, con sede in Monfalcone, via Gorizia 35, già assegnataria del marchio di identificazione 36 GO, ha cessato in data 27 gennaio 2003 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Lo Scrigno di Vaglica Raffaele, con sede in Gorizia, via Arcivescovado 3, e laboratorio in Monfalcone, piazza Cavour 17, già assegnataria del marchio di identificazione 29 GO, ha cessato in data 16 novembre 2000 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

03A06972

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501134/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 1 2 *

€ 0,77